



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest**

Via Acquavivola, 3/2 - 00049 Velletri (RM) - ☎ 0696100045

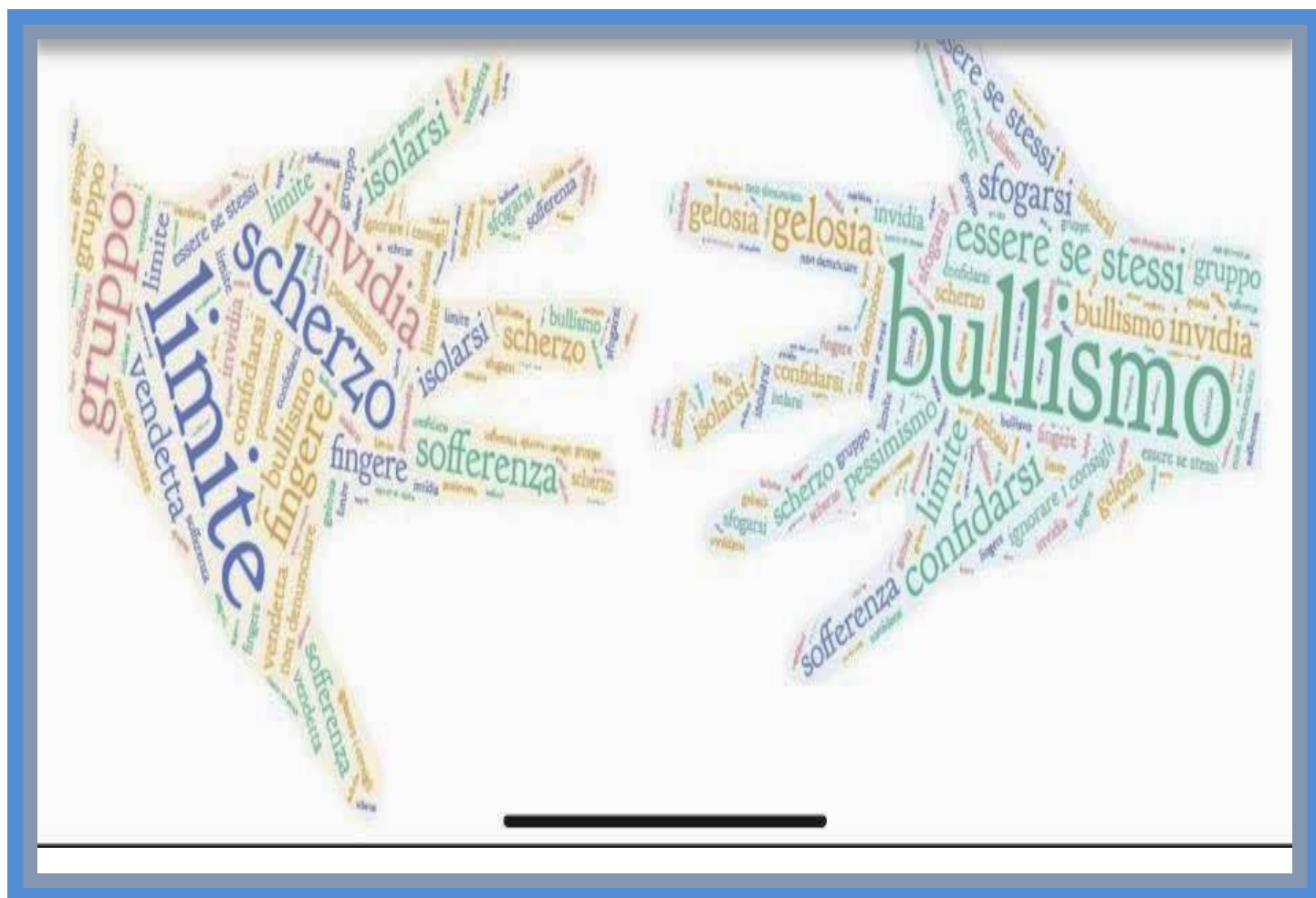
XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15

✉ P.E.O. rmic8f8006@istruzione.it P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it

C.F. 95036990588 - Cod. Mecc. RMIC8F8006

www.icvelletrisudovest.edu.it

**CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**



1 - QUADRO NORMATIVO

1.1. PER LA STESURA DEL CODICE INTERNO

- legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", come modificata dall'art. 1 della legge 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" (nel seguito, Legge);
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate con decreto del Ministro dell'istruzione n.18 del 13 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 4, c.1 della legge 29 maggio 2017, n.71;
- l'art. 4, c.2-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 249/1998, D.P.R. 235/2007, D.P.R. 134/2025.

1.2 - NORME DI RIFERIMENTO

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dai seguenti riferimenti normativi:

- * artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
 - * direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
 - * direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
 - * direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
 - * linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
 - * artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
 - * artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
 - * Legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
 - * LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 13 gennaio 2021.
- Nota M.I.M. n. 5274 dell'11/07/2024 "Disposizioni in merito all'uso dello smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione".

CODICE PENALE

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- * Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall'articolo 494 c.p.);
- * Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., nel caso di botte fra coetanei)
- * Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi);
- * Il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.)
- * Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.);
- * Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose);
- * Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.);
- * Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c. p.);
- * Il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'articolo 600-ter - comma III - c. p.);
- * Il reato di detenzione e o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.);
- * Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.).

CODICE CIVILE

Delle conseguenze dannose degli atti di un minorenni, secondo l'articolo 2048, risponde:

- * Il genitore: culpa in educando e culpa in vigilando;
- * La scuola: culpa in vigilando. L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla culpa in vigilando, ma non dalla culpa in educando.

CARTA DEI DIRITTI DI INTERNET – presentata il 23 luglio 2015 alla Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Commissione per i diritti e i doveri di Internet Nei 14 articoli della “Carta” vengono illustrati i principi generali a tutela degli utenti: dal diritto all’accesso alla neutralità della rete, all’invulnerabilità dei propri dati fino al rispetto della privacy. La Dichiarazione è un documento che nasce allo scopo di fornire una serie di principi generali, che servano a garantire i diritti di ogni persona sul web.

DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 15 MARZO 2014 La Direttiva indica Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

2 - DEFINIZIONE DEI FENOMENI

2.1 - DEFINIZIONE DI BULLISMO

Ai sensi della Legge 17 maggio 2024, n. 70, per *bullismo* “si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.”

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposto ripetutamente alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni. Il bullismo è un fenomeno di devianza sociale,

spesso persistente, che può avere gravi ripercussioni sul benessere psicologico, emotivo e sociale delle vittime.

Gli atti di bullismo possono verificarsi non solo a scuola, ma anche in contesti extrascolastici, ovvero in tutti quei luoghi di aggregazione dove i bambini e i ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo insieme, che sia per divertimento, attività religiose, sportive o altre occasioni. Generalmente, bulli e vittime appartengono alla stessa classe, quindi l'aula diventa il luogo principale dove si verificano le prevaricazioni. Anche se in misura minore, episodi di soprusi e violenza possono accadere in altre aree scolastiche, come corridoi, cortili, bagni, spogliatoi della palestra o nei laboratori.

Le caratteristiche tipiche del bullismo sono:

- **Intenzionalità:** si manifesta attraverso un'interazione dinamica e prolungata tra il prevaricatore e la vittima. Il bullo seleziona con attenzione la vittima, spesso tra i compagni più isolati, e agisce quando la supervisione degli adulti è ridotta, mettendo in atto azioni fisiche, verbali o psicologiche con l'obiettivo di ferire, offendere o causare disagio.
- **Asimmetria di potere:** nonostante il bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, vi è uno squilibrio di forza e di potere tra il bullo e la vittima, non solo o necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Spesso, proprio per questa ragione, la vittima non riesce a difendersi.
- **Sistematicità:** le azioni offensive sono ripetute e protratte nel tempo.

Dunque, il comportamento del bullo è un'azione continua e intenzionale, volta a ferire oppure a danneggiare qualcuno. Una delle principali conseguenze degli atti di prepotenza è spesso un impatto negativo sull'autostima della vittima, con effetti duraturi nel tempo. Questo può portare a un graduale allontanamento dagli ambienti scolastici, sportivi e sociali, luoghi in cui gli adolescenti dovrebbero invece costruire e consolidare le proprie relazioni. Il comportamento del bullo può assumere forme diverse, includendo sia azioni dirette che indirette, con l'obiettivo di nuocere la vittima.

- **Bullismo diretto:** si verifica quando l'aggressore agisce in modo esplicito contro la vittima attraverso atti fisici (spintoni, calci, schiaffi, pestaggi), danneggiamento o furto di beni personali, insulti, derisioni, discriminazioni legate all'etnia, alla religione, all'orientamento sessuale o alla presenza di disabilità, nonché minacce ed estorsioni. Queste forme di prevaricazione sono più evidenti e facilmente riconoscibili.
- **Bullismo indiretto:** comprende molestie più sottili e difficilmente rilevabili, come la diffusione di pettegolezzi o calunnie, l'isolamento sociale intenzionale e l'esclusione da attività scolastiche o extrascolastiche. Questo tipo di bullismo mina la vittima in modo meno visibile ma altrettanto dannoso, rendendone gli effetti ancora più insidiosi.

In base alle modalità con cui si manifestano le aggressioni e ai fattori scatenanti, il fenomeno del bullismo può essere suddiviso in diverse tipologie:

- **Bullismo fisico:** si concretizza in atti di violenza diretta, come spintoni, calci, pugni, oltre al furto o alla distruzione intenzionale di oggetti personali.
- **Bullismo verbale:** può essere palese, attraverso insulti, umiliazioni, critiche e accuse, oppure più sottile, tramite la diffusione di falsità, provocazioni e dicerie dannose.
- **Bullismo relazionale-sociale:** si manifesta attraverso l'emarginazione progressiva della vittima, escludendola dalle attività di gruppo, oppure con azioni manipolative finalizzate a interrompere le sue amicizie.

- **Bullismo sessuale:** si verifica quando le aggressioni coinvolgono la sfera intima della vittima, partendo da molestie verbali fino ad arrivare a forme più gravi di violenza.
- **Bullismo discriminatorio:** avviene quando la vittima viene presa di mira ed esclusa perché ritenuta diversa rispetto a determinati standard imposti dal bullo. Questa diversità può riguardare l'orientamento sessuale, l'origine etnica, la religione o altri aspetti dell'identità personale.

2.2 - DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71, "per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Il cyberbullismo è un fenomeno che condivide alcune caratteristiche del bullismo tradizionale (*intenzionalità, asimmetria di potere e sistematicità*), ma presenta anche tratti distintivi che lo rendono particolarmente dannoso.

Tali caratteristiche sono:

- **Pervasività:** è uno degli aspetti principali. Mentre un bullo tradizionale si limita ad agire nel contesto fisico, il cyberbullo è costantemente presente attraverso le tecnologie e le piattaforme social come SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Internet, ecc. Questo tipo di bullismo non si ferma mai, raggiungendo la vittima anche al di fuori dell'ambiente scolastico o fisico.
- **Anonimato:** il cyberbullo spesso agisce sotto l'apparente copertura dell'anonimato, il che gli conferisce una sensazione di impunità. Questo favorisce una deresponsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle sue azioni. Inoltre, i messaggi e i materiali inviati possono essere facilmente diffusi e amplificati, raggiungendo un pubblico molto più vasto di quello della cerchia di amici o compagni di classe, con una rapida diffusione che rende molto difficile fermare l'aggressione. Infatti, una volta postati, video, foto e messaggi rimangono nel tempo, anche se vengono rimossi, causando una sofferenza duratura per la vittima.
- **Volontarietà dell'aggressione:** spesso, l'aggressore non si rende conto della gravità dei suoi atti, non potendo osservare direttamente la reazione della vittima.
- **Ampiezza di portata:** i contenuti inviati dal cyberbullo possono essere condivisi rapidamente oltre il gruppo iniziale, raggiungendo una vasta audience.

Importante, tra queste caratteristiche, è l'apparente anonimato: chi commette atti di cyberbullismo spesso crede di essere difficile da identificare, ma non è completamente consapevole che, in realtà, è comunque possibile rintracciarlo. Inoltre, l'uso di tecnologie elettroniche indebolisce le remore etiche: lo schermo, infatti, separa l'aggressore dalla vittima, rendendo più difficile provare sentimenti di empatia e aumentando la possibilità di compiere atti di violenza verbale o psicologica senza provare rimorso.

Nel cyberbullismo emerge anche *l'effetto di imitazione*, cioè la tendenza a considerare le proprie azioni come meno gravi o più accettabili semplicemente perché sono compiute anche da altri. Ciò alimenta una sorta di "normalizzazione" dell'aggressione, che viene percepita come qualcosa di comune e giustificato. In questo contesto, il cyberbullo tende ad attivare meccanismi di disimpegno morale, giustificando le sue azioni con l'idea che, in fondo, non ci sia nulla di sbagliato in ciò che fa, riducendo la gravità della situazione.

Un aspetto comune ai bulli, sia tradizionali che cyberbulli, è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale quando vengono scoperti. Le strategie di difesa più comuni includono:

- **Minimizzazione:** ridurre l'aggressione a "un semplice scherzo".
- **Diffusione della responsabilità:** "Non è colpa mia, lo facevano tutti".
- **Distorsione delle conseguenze:** "Non pensavo che se la prendesse così, lo sa che scherziamo", dato che fare del male è più facile quando la sofferenza della vittima è nascosta.
- **Attribuzione della colpa:** spostare la responsabilità della propria azione alla vittima, come se fosse lei a provocare l'aggressione.

Il cyberbullismo modifica anche la percezione di ciò che è considerato socialmente accettabile: ciò che in un contesto fisico sarebbe ritenuto inaccettabile, online può sembrare più tollerato o addirittura giustificato. Infine, una delle principali caratteristiche del cyberbullismo è l'assenza di limiti spazio-temporali: l'aggressione può avvenire in qualsiasi momento e luogo, e i contenuti dannosi possono restare online per un tempo indefinito, aumentando così la sofferenza della vittima e l'impossibilità di "dimenticare" l'accaduto.

2.3 - I SOGGETTI COINVOLTI

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni che riguardano non solo strettamente il bullo e la vittima, ma che coinvolgono molto spesso anche altri attori di prepotenze che assumono ruoli più o meno diversi. Tali ruoli, in termini generali, si distinguono in:

- **Il bullo** pensa e mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima. Non rispetta le regole e spesso è aggressivo non solo con i pari ma anche con gli adulti. Essendo impulsivo ha bisogno di dominare gli altri per autoaffermarsi. Spesso non ha consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il bullo, infatti, può prendersi gioco dei compagni, ridicolizzandoli pesantemente, o intimidire e minacciare uno o più studenti. Spesso umilia i compagni o esercita un controllo eccessivo su di loro, imponendo regole e comportamenti. Le aggressioni fisiche, come picchiare, spingere o aggredire i compagni, non sono infrequenti, così come l'essere coinvolto in liti e scontri. Altri segnali di bullismo comprendono il danneggiare, rubare, spargere o nascondere oggetti altrui, e prendere di mira compagni più deboli o indifesi. Il bullo tende anche a isolare altri studenti durante i momenti di interazione libera tra pari, come l'intervallo o la mensa, e può diffondere voci false su di loro. Inoltre, non è raro che il bullo si opponga in modo esplicito e provocatorio nei confronti del personale docente o non docente, cercando di sfidare l'autorità.
- **I sostenitori del bullo** partecipano alle prepotenze del bullo approvando le sue azioni. Assistono senza prendere parte all'azione ma la rinforzano con risate e incitazioni, pertanto si considerano complici del bullo.
- **Gli spettatori passivi** osservano e assistono agli atti di violenza, ma non intervengono per timore di diventare a loro volta vittime del bullo. Attendono, quindi, che altri agiscano al loro posto non sentendosi responsabili delle violenze.
- **Le vittime di bullismo** tendono a essere più ansiose e insicure rispetto agli altri studenti. Spesso sono caute, timide, sensibili e calme, con una bassa autostima e una propensione all'isolamento. Il loro rendimento scolastico peggiora gradualmente nel tempo, e molte di loro negano il problema, accettando passivamente le prevaricazioni. Le vittime di bullismo presentano diversi segnali che possono aiutare a riconoscerle. Tra gli *indicatori primari*, le vittime spesso subiscono derisione da parte dei compagni, affrontano intimidazioni e minacce, e sono umiliate pubblicamente. In molti casi, vengono aggredite fisicamente con spintoni, calci o altre forme di violenza senza riuscire a difendersi, e si trovano coinvolte

in liti senza reagire in modo adeguato. I loro oggetti personali vengono danneggiati, rubati, sparsi o nascosti, e a volte presentano lividi, tagli o graffi che non sanno spiegare. Inoltre, i loro vestiti sono spesso rovinati. Tra gli *indicatori secondari*, la vittima tende a essere isolata dai compagni durante i momenti di socializzazione, come l'intervallo o la mensa. È spesso scelta per ultima nei giochi di squadra e durante le pause evita di interagire con gli altri studenti, preferendo rimanere vicino a un adulto, come un insegnante o altro personale scolastico. La vittima può apparire triste, giù di morale, ansiosa o insicura. Un altro segno importante è un calo ingiustificato del rendimento scolastico, che può essere un chiaro indicatore di sofferenza emotiva legata al bullismo.

3 - ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

3.1 - INTERVENTI A SCUOLA E IN CLASSE

L'intervento di prevenzione alle prepotenze viene svolto a più livelli:

1) Scuola

- presentazione e condivisione del Codice a tutta la Comunità scolastica;
- organizzazione di momenti di formazione e riflessione di tutto il personale scolastico, docente e non, sul tema del bullismo e del cyberbullismo;
- organizzazione di percorsi di formazione per gli alunni di tutto l'Istituto, anche in relazione ai bisogni rilevati dal singolo Plesso o dalla singola Classe, con l'ausilio di esperti esterni o di docenti interni opportunamente formati;
- organizzazione di eventi e momenti di riflessione in occasione del 5 febbraio, "Safer Internet Day", o del 7 febbraio, "Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo";
- collaborazione continua con le agenzie del territorio per promuovere progetti che lavorino alle abilità sociali, alla conoscenza sempre più approfondita delle nuove tecnologie, all'educazione alla legalità;
- costante vigilanza da parte di tutto il personale scolastico per bloccare sul nascere episodi di prepotenza, e per rilevare stati di malessere personale o relazioni problematiche, che vengono affrontati e possibilmente risolti al fine di mantenere un buon stato di benessere e di clima di classe;
- promozione della cultura della non violenza, della gestione positiva del conflitto e delle relazioni.

2) Classe

- lettura e condivisione del Regolamento di istituto, del patto di corresponsabilità educativa;
- osservazione sistematica dei singoli alunni e delle dinamiche del gruppo classe;
- organizzazione di colloqui con i genitori degli alunni a rischio, per mettere in luce i punti di debolezza e lavorare al più presto sui punti di forza, anche in collaborazione con il Referente e/o con la Psicologa scolastica;
- questionario anonimo da somministrare agli studenti per raccogliere dati sulle loro esperienze con il bullismo;
- potenziamento delle competenze emotive, sociali, relazionali, attraverso stimoli culturali inseriti all'interno dell'attività curricolare (letture, film, video, rappresentazioni teatrali);
- utilizzo delle tecniche di apprendimento cooperativo;
- diffusione del modulo di segnalazione.

3.2 - FORMAZIONE DOCENTI

Trasmissione nota M.I.M. n. 332 del 14 febbraio 2025 – Azioni di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo – A.S. 2024/2025 attraverso la piattaforma ELISA, che prevede attività di formazione, rivolte al personale scolastico.

3.3 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE

La prevenzione è la strategia più efficace per combattere il bullismo, la quale si fonda sulla promozione di un clima culturale, sociale ed emotivo capace di scoraggiare i comportamenti di prevaricazione e di prepotenza. Diventa necessario, dunque, sostenere valori che aiutino a prevenire il bullismo. Tra questi ci sono la conoscenza reciproca, l'autostima, l'accoglienza verso la diversità e il rispetto degli altri, oltre all'importanza di regole di convivenza condivise. La prevenzione implica anche il lavoro su competenze trasversali dello sviluppo, come empatia, collaborazione, consapevolezza emotiva, per migliorare le competenze sociali e relazionali, incentivando così comportamenti pro-sociali tra gli studenti.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la prevenzione si articola su tre livelli: **prevenzione universale, selettiva e indicata**. Questi interventi di prevenzione si rivolgono a tutta la comunità scolastica (prevenzione universale), a gruppi specifici che potrebbero essere maggiormente a rischio (prevenzione selettiva), o a singoli studenti che hanno già manifestato segnali di sofferenza o vittimizzazione (prevenzione indicata).

Le finalità e le attività possibili secondo le Linee guida per l'orientamento 2011 sono:

- **Prevenzione universale (promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie):**
 - 1) *Aumentare la consapevolezza generale* sul fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola, tramite attività didattiche che trattano il tema, come letture, proiezioni di film o video, articoli, ecc;
 - 2) *Responsabilizzare il gruppo classe* promuovendo la consapevolezza emotiva e l'empatia verso la vittima, favorendo la creazione di un regolamento di classe attraverso la partecipazione attiva degli studenti;
 - 3) *Coinvolgere gli studenti in attività collettive* di sensibilizzazione e nell'individuazione di strategie per prevenire il bullismo e il cyberbullismo con eventi che stimolano l'energia positiva dei ragazzi, favorendo esperienze di socializzazione, valorizzando le loro competenze civiche e creative. Ad esempio, in occasione del 5 febbraio, "Safer Internet Day", o del 7 febbraio, "Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo";
 - 4) *Organizzare dibattiti sul bullismo e cyberbullismo*, per stimolare gli studenti ad approfondire i temi trattati, sviluppare una comprensione critica e discuterne nel rispetto delle regole di una corretta argomentazione.
- **Prevenzione secondaria o selettiva (lavorare su situazioni a rischio):**
 1. *Azioni di supporto, monitoraggio e dialogo* continuo con gli enti locali e le scuole di provenienza degli studenti, nell'ambito di progetti che stimolino la riflessione sul rispetto reciproco, sulle conseguenze dei propri comportamenti e sulla responsabilità di contribuire a creare un ambiente accogliente e sereno per tutti, promuovendo la cultura del rispetto e della non violenza tra le giovani generazioni;
 2. *Incontri* con la Polizia Postale per sensibilizzare sull'uso corretto della rete e degli strumenti tecnologici, illustrando i rischi connessi e le relative implicazioni giuridiche;
 3. *Istituzione di uno sportello di ascolto interno* per sensibilizzare su bullismo e cyberbullismo, coinvolgendo sia insegnanti che studenti;
 4. *Incontri con le famiglie* per fornire informazioni, indicazioni su possibili interventi e favorire una collaborazione attiva con la scuola.
- **Prevenzione terziaria o indicata (trattare i casi acuti):**
 1. Raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
 2. Approfondimento della situazione per definire il fenomeno;

3. Gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. Monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

4 - ORGANI SCOLASTICI PERMANENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

Gli organi scolastici permanenti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e il cyberbullismo La Legge 29 maggio 2017, n. 71, congiuntamente al D. M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, vale a dire il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio.

4.1- IL REFERENTE SCOLASTICO DELL'AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è introdotto dall'art. 4, c. 3, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

collabora con gli insegnanti della scuola;

- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- fa parte del Team Antibullismo e del Team per l'Emergenza d'Istituto;
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo a scuola e riferisce in Collegio dei docenti e in Consiglio d'Istituto;
- comunica i dati statistici ai Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- crea alleanze con i Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- partecipa alle azioni di formazione proposte formative del MIM e dell'USR Lazio, oltre che a quelli proposti dalla scuola anche in rete con altri istituti;
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- Collabora con l'Animatore digitale e il Team digitale al fine di redigere, aggiornare e rendere pubblico il documento E-policy dell'Istituto.

4.2 IL TEAM ANTIBULLISMO E IL TEAM PER L'EMERGENZA

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, possano prevedere un **Team Antibullismo** e un Team per l'Emergenza. In particolare il Team Antibullismo è costituito dal Dirigente scolastico, dal Referente dell'area bullismo e cyberbullismo, dall'Animatore digitale e dalle altre professionalità eventualmente presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari). Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team Antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Esso:

- individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione

terziaria o indicata (nell'espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il presidente del Consiglio d'Istituto);

- riceve la scheda di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo" e attiva il Team di Emergenza;
- consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;

Anche il **Team per l'Emergenza** è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Come gruppo ristretto, composto da Dirigente e Referente, dal coordinatore di classe, nonché psicologo/psicologa se presente, si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo. Il Team per l'Emergenza svolge i seguenti compiti:

- istruisce il caso, redigendo la "Scheda di valutazione";
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l'animatore digitale;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

4.3 IL TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "**tavolo permanente di monitoraggio**", del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore".

5 - PROCEDURE DA ATTIVARE IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

5.1 - SEGNALAZIONE

La prima segnalazione può essere fatta da un genitore o da un allievo a un insegnante di riferimento, che riporta il fatto al referente del Team antibullismo del proprio ordine di scuola. È possibile utilizzare la scheda di segnalazione da indirizzare ai referenti.

Nella gestione degli episodi, è opportuno consultare sempre il Team antibullismo, al fine di concordare al meglio le comunicazioni e le strategie di intervento.

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo, la scuola mette in atto le seguenti procedure:

5.2 - ANALISI E VALUTAZIONE DEL CASO AZIONI E PROVVEDIMENTI

ANALISI E VALUTAZIONE	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Team Bullismo e Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando, dove, con quali modalità. colloqui con gli attori principali (i singoli, il gruppo) per raccogliere le diverse versioni e ricostruire i fatti e i punti di vista.

ANALISI E VALUTAZIONE	
Note	In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta una oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
RACCOLTA DEI RISULTATI DOPO L'ANALISI DEI FATTI	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Team Bullismo e Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	I fatti sono confermati/esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere. I fatti non sono configurabili come bullismo e/o cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.
AZIONI E PROVVEDIMENTI	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Team Bullismo e Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	<u>Comunicazione alla famiglia della vittima</u> da parte del Dirigente (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata. Condivisione delle modalità di soluzione e analisi delle risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, servizi territoriali pertinenti...).
	<u>Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo</u> (convocazione) con lettera del Dirigente.
	<u>Convocazione del Consiglio di classe</u> e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare secondo la gravità.
	Incontro con i genitori e con gli alunni coinvolti. Invito ad azioni positive al bullo/cyberbullo.
	Per eventuali episodi ad alta intensità, avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).
	Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: eventuale

ANALISI E VALUTAZIONE	
	segnalazione ai Servizi Sociali del Comune da parte del DS.
PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Team Bullismo e Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. Monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO DELLA SCUOLA NEI CONFRONTI DEGLI ALLIEVI COINVOLTI PER UN PRIMO ESAME DEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

INTERVENTO CON LA VITTIMA	INTERVENTO CON IL BULLO
• accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; • mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; • far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; • informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; • concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili); • assicurare la riservatezza.	• è importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; • accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; • iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; • fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; • mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; • non entrare in discussioni; • cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; • ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; • in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; • una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, se ritenuto necessario, si procede al colloquio di gruppo; • assicurare la riservatezza.
Colloquio di gruppo con i bulli • iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; • l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive.	

Far incontrare prevaricatore e vittima – Questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e si rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti. È importante:

- ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i;
- ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale;
- condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento anche in collaborazione con il consiglio di classe.

Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il

coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe; anche in questa circostanza si procederà sentito il parere del consiglio di classe.

L'obiettivo principale è comunque quello di ricostruire un clima sereno e collaborativo nella classe.

5.3 - MONITORAGGIO

Le figure scolastiche coinvolte (docenti, team bullismo antibullismo, psicologo) monitorano i casi e gli interventi effettuati sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

Il cyberbullismo, al pari del bullismo, di per sé non costituisce reato e il minore under 14 anni non è punibile, ma il suo comportamento può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio.

A tale riguardo, sia per il bullismo che per il cyberbullismo si pone il problema della **tutela giuridica** della vittima e quello della configurabilità di una **responsabilità penale** attraverso la potestà genitoriale dei minori coinvolti.

Pertanto, le condotte di bullismo e di cyberbullismo che violano i principi fondamentali della Costituzione Italiana e quelle che violano le diverse norme di legge del codice civile e penale sono soggette a **denuncia** presso le Autorità Giudiziarie Competenti e perseguibili civilmente e penalmente.

Alcuni esempi:

- Percosse
- Lesioni
- Danneggiamento alle cose
- Diffamazione
- Molestia o Disturbo alle persone
- Minaccia
- Atti persecutori – Stalking e cyberstalking
- Sexting si può configurare come detenzione di materiale pedopornografico.
- Sostituzione di persona, quando una persona si spaccia per un'altra, cioè la impersonation.

Per quanto riguarda le attività saranno programmate delle giornate di sensibilizzazione, momenti di informazione - formazione per gli alunni, docenti e genitori che avranno la finalità di creare degli spunti di riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

6 - SANZIONI DISCIPLINARI (allegato al codice disciplinare del Regolamento di istituto)

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyber-bullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyber-bullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà

comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyber-bullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyber-bullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Una delle principali innovazioni della legge n. 70/2024 riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori responsabili di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta tra loro.

Tenuto anche conto dello Statuto degli studenti e delle studentesse, i provvedimenti disciplinari hanno valore educativo. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e sono inflitte secondo il principio della gradualità. Le sanzioni possono essere tramutate in servizio reso alla comunità scolastica secondo quanto deciso dall'organo competente.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni.

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE A SOMMINISTRARE LA SANZIONE
A1 Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo.	Allontanamento dalle lezioni per n. 1 giorno. Esclusione dal viaggio di istruzione.	Consiglio di classe.
A2 Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni. Esclusione dal viaggio di istruzione.	Consiglio di classe.
A3 Recidiva nei comportamenti di cui ai punti A1, A2,	Allontanamento dalle lezioni per un periodo da tre a cinque. Esclusione dal viaggio di istruzione.	Consiglio di classe.
A4 Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo.	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. Esclusione dal viaggio di istruzione.	Consiglio di classe.
A5 Diffusione di immagini personali ad uso diffamatorio on line, sui sociali network	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni con possibilità di prosecuzione delle attività di cittadinanza anche dopo il rientro in classe per un periodo massimo pari a $\frac{3}{4}$ dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.	Consiglio di classe.

	Esclusione dal viaggio di istruzione.	
A4 Recidiva nei comportamenti di cui ai punti A4, A5,	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, anche in collaborazione con famiglie, servizi sociali, autorità giudiziaria. Esclusione dal viaggio di istruzione. Allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico. Non ammissione allo scrutinio finale o all'esame.	Consiglio di istituto

Delibera del Consiglio di istituto n. 86 del 07/11/2025